



**COMUNE DI ARCORE**  
(Provincia di Monza e Brianza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA

**Approvato con delibera Consiliare n. 62 del 23 luglio 2007**

**Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28 novembre 2011**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione

Articoli 3, comma 4; 7 e 191, secondo comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articoli 91 comma 2 e 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Articoli 173 e ss. 267, 329 e ss. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

## Indice

- Art 1 Ambito di applicazione -individuazione degli interventi
- Art 2 Tipologia dei lavori in economia
- Art 3 Tipologia delle forniture in economia
- Art 4 Tipologia dei servizi in economia
- Art 5 Forme di esecuzione e limiti economici degli interventi in economia
- Art 6. Responsabile del servizio e del procedimento
- Art 7 Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art 8 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art 9 Scelta del contraente
- Art 10 Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 11 Prezzo
- Art 12 Congruità dei prezzi
- Art 13 Ordinazione degli interventi in economia
- Art 14 Garanzie
- Art. 15 Contabilizzazione dei lavori in economia
- Art 16 Vigilanza e verifica - Inadempimenti
- Art 17 Direzione, controllo e collaudo
- Art 18 Liquidazioni
- Art 19 Apertura di credito
- Art 20 Disposizioni speciali per servizi legali
- Art. 21 Disposizioni speciali per uffici tecnici
- Art. 22 Pubblicità del Regolamento
- Art 23 Norme finali
- Art 24 Entrata in vigore

## **ART. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. Il presente regolamento attua le previsioni dell'art. 125 del D.lgs. 12/04/2006, n.163 di seguito semplicemente citato " Codice". e disciplina le modalità , i limiti e le procedure da seguire per l' esecuzione in economia di lavori, l'acquisizione di beni e di servizi, di seguito chiamati per brevità "interventi".
2. Gli interventi, nelle loro forme, sono svolti sotto la direzione degli uffici della Pubblica Amministrazione.
3. Costituiscono spese in economia quelle sostenute dall'Ente per provviste e prestazioni varie, individuate nei successivi articoli, che per la natura, la limitata entità o l'urgenza di provvedere rendono la procedura in economia la sola idonea ad assicurare, nel caso concreto, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione. Si precisa che, con il termine provviste si intende fare riferimento a tutte le forniture, le somministrazioni o gli acquisti ordinati dal Comune.
4. Pertanto il ricorso alle procedure semplificate di cui alle voci seguenti è consentito, per l'acquisto dei beni e servizi, nei casi nei quali per le caratteristiche dell' oggetto del contratto si riveli irrealizzabile o antieconomico o nocivo per la funzionalità dei servizi il ricorso alle normali procedure di gara in relazione alla qualità della prestazione, alle sue modalità di esecuzione, alla limitatezza del servizio nel tempo, e all'esiguità della spesa. Il ricorso alle procedure semplificate è inoltre consentito nei casi di imperiosa urgenza adeguatamente motivata.
5. Tutti gli importi previsti nel presente regolamento si intendono esclusi da Iva e da oneri assicurativi, previdenziali e contributivi.

## **ART. 2**

### **TIPOLOGIA DEI LAVORI IN ECONOMIA**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui al successivo articolo 5, i seguenti lavori:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie , a titolo indicativo, i seguenti interventi:
    1. prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
    2. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
    3. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
    4. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti, rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi :

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di parchi, giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 3 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 4.

### **ART. 3 TIPOLOGIA DELLE FORNITURE IN ECONOMIA**

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi, attrezzature e beni mobili;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade, piazzali, viali cimiteriali e di parchi e giardini;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio e complementi di arredo;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 2 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 4.

#### **ART. 4**

#### **TIPOLOGIA DEI SERVIZI IN ECONOMIA**

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti prestazioni di servizi, a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo, in ragione di rapporti convenzionali vigenti:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
- d) servizi di telecomunicazione;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari escluso il servizio di tesoreria; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, servizio paghe e contributi, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- m) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature;
- o) servizi alberghieri; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

- s) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- t) servizi educativi e per il benessere dei minori, quali spazi famiglia, spazi gioco, centri diurni;
- u) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II B – n. 27 del Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 3;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'articolo 20, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di cui all'articolo 21, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 2 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 3.

## **ART. 5**

### **FORME DI ESECUZIONE E LIMITI ECONOMICI DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti ex art. 125, comma 12, del Codice.

4. L'affidamento degli interventi in economia non può superare i seguenti limiti di spesa:

- € 100.000,00 per servizi e forniture in economia;
- € 200.000,00 per lavori in economia; i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00 mentre gli

interventi di manutenzione di opere o impianti, qualora non ricorrano le condizioni speciali di cui all'art. 2, comma 1, non possono superare l'importo complessivo di €. 100.000,00;

5. Gli importi di cui al comma 4 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 4 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

## **ART.6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO**

1. Nelle varie fasi, i lavori, le forniture ed i servizi in economia sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e vigilanza del responsabile del servizio interessato, nominato dalle amministrazioni, nell'ambito del proprio organico, secondo le procedure di rito o assumente tale carica di fatto.

2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento espressamente individuato.

3. Il responsabile del servizio o del procedimento ove esista, provvede a creare le condizioni affinché la realizzazione dell'intervento risulti condotta in modo unitario con riguardo all'organizzazione, ai tempi, ai modi, ai costi, alla sicurezza ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento in materia.

## **ART. 7 INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 6, provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

## **ART. 8 INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'art. 6 richiede, anche avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione, almeno cinque preventivi /offerte redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

- le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Fino al limite di € 20.000,00 Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 6 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito. Per importi superiori il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

5. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi eccezionali:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.

6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore, nei seguenti casi ordinari:

- a) per i lavori quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.
- b) per i servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

## **ART. 9**

### **SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione.

## **ART. 10**

### **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti in materia

## **ART. 11**

### **PREZZO**

1. Salva diversa prescrizione o pattuizione, il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione dell'intervento nonché di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto sino al luogo indicato per ciascuna consegna.

2. Il prezzo rimane fermo per tutta la validità dell'impegno. Nei casi di variazione, il prezzo deve essere giustificato ed accettato.

## **ART. 12**

### **CONGRUITA' DEI PREZZI**

1. La valutazione di congruità del prezzo base negli inviti e del prezzo offerto nell'affidamento diretto è assoluta mediante indagine di mercato e tenendo conto dei bollettini, dei listini prezzi nonché dei prezzi normalmente in uso nel luogo e di ogni altro elemento di conoscenza.

## **ART. 13**

### **ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA**

1. L' ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi è disposta dal responsabile del procedimento e deve essere effettuata per iscritto mediante buoni, lettera d'ordine o altro atto equipollente che devono essere sottoscritti, per accettazione, dall'assuntore o dal legale rappresentante dell'impresa.
2. Con riferimento all'offerta presentata e selezionata, la stessa deve contenere le condizioni di esecuzione richieste, compreso l'obbligo, posto a carico dell'assuntore, di uniformarsi alle normative legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché alla facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere l'obbligazione mediante semplice comunicazione scritta per poi provvedere all'esecuzione in danno, nei casi in cui il contraente venga meno ai patti concordati ovvero in caso di ritardo nell'esecuzione, quando il termine pattuito riveste carattere di essenzialità.
3. Per ogni singola ordinazione, i buoni sono staccati da appositi blocchi a madre e figlia, con numerazione progressiva, o con l'utilizzo di blocchi su sistemi informatici: l'originale del buono viene consegnato all'impresa o alla persona destinataria dell'ordinazione che ne restituisce copia firmata in segno di accettazione, copia rimane agli atti dell'ufficio che cura il procedimento.
4. La lettera di ordinazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, deve essere inviata in duplice copia all'impresa o alla persona destinataria dell'ordinazione che ne trattiene una copia mentre restituisce l'altra datata e debitamente firmata in segno di accettazione.

## **Art. 14**

### **GARANZIE**

1. I soggetti candidati agli affidamenti in economia sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00 e negli affidamenti diretti.
2. La cauzione definitiva dovrà essere prestata nelle forme e negli importi previsti dall'art. 113 del codice oppure, a scelta dell'affidatario, mediante versamento presso la tesoreria comunale.
3. Per i lavori dovranno essere prestate le garanzie di cui all'art. 129 del Codice.

## **ART. 15**

### **CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento - direttore dei lavori.
2. Per il sistema in amministrazione diretta si provvede ad annotare su un apposito registro le liste giornaliere, settimanali del personale dipendente impegnato, dei mezzi d'opera, dei noli e di quanto è servito per rendere l'opera.

3. Per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario si annota su un apposito registro di contabilità, riportando i lavori eseguiti come risultano dai libri di cantiere.

4. Sui relativi registri, il Direttore dei lavori annota i fornitori, i creditori, gli eventuali acconti in pagamento effettuati ed il riassunto finale.

## **ART.16**

### **VIGILANZA E VERIFICA**

#### **INADEMPIMENTI**

1. Tutti i lavori, forniture e servizi sono eseguiti sotto la vigilanza del responsabile del procedimento o persona incaricata che provvede, prima di disporre il pagamento, alla verifica ed alla rispondenza circa la qualità, la quantità ed il rispetto dei patti convenuti.

2. L'impresa che durante lo svolgimento dei servizi o l'esecuzione delle forniture e dei lavori dà motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali clausole contrattuali.

3. Nel caso di grave recidiva, le imprese possono essere cancellate dall'albo dei fornitori, se istituito.

4. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

## **ART.17**

### **DIREZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO**

1. Tutte le prestazioni sono soggette a collaudo.

2. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi secondo le norme stabilite dal contratto o da altro atto equivalente.

3. Il collaudo può essere sostituito da certificato di regolare esecuzione e, per le forniture, dalla presa in carico.

4. Per interventi di importo fino a € 20.000,00 il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione oppure può essere sostituito dal nulla osta alla liquidazione.

5. Il collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione, fermo rimanendo quanto convenuto, sono normalmente resi da parte del responsabile del procedimento e da tecnico incaricato entro 45 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, dall'acquisizione della fornitura o del servizio.

## **ART.18**

### **LIQUIDAZIONI**

1. I pagamenti delle spese in economia per lavori, forniture e servizi sono disposti, secondo le modalità e nei termini preventivamente pattuiti, previa presentazione delle relative fatture, ricevute o note di spesa redatte secondo la normativa vigente.
2. Le fatture e le note delle prestazioni non possono essere ammesse al pagamento se non corredate dalla dichiarazione di collaudo o regolare esecuzione nelle forme dell'art. 17

## **ART.19**

### **APERTURA DI CREDITO**

1. In particolari casi e previa l'esplicitazione di opportuni criteri, per l'esecuzione degli interventi in economia, l'amministrazione, nel rispetto del bilancio e delle norme di contabilità, potrà autorizzare l'accreditamento di fondi a favore del responsabile del servizio e dei responsabili del procedimento, stabilendo le cautele che reputerà necessarie.
2. In tali casi i Responsabili dispongono delle somme accreditate mediante ordini di prelievo a favore proprio o di terzi.  
In ogni caso, ogni mese, i responsabili devono rendere conto delle spese eseguite in economia unitamente alla documentazione giustificativa di spesa.

## **ART. 20**

### **DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERVIZI LEGALI**

1. I servizi legali con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00 - per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 6, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
  - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
  - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
  - c) prestazioni notarili;
  - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico - amministrativa;
  - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e),

il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **ART. 21**

### **DISPOSIZIONI SPECIALI PER UFFICI TECNICI**

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal responsabile di cui all'articolo 6.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dalla abilitazione all'esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare, qualora il responsabile abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse, dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
  - condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
  - ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
  - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
  - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
  - sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a);

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico, di cui ai commi 2 e 3, qualora:

- a) Non siano trascorsi sei mesi dal conferimento dell'ultimo incarico che ha comportato, per lo stesso soggetto, il raggiungimento dell'importo complessivo di €. 100.000,00 in incarichi ricevuti a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; (il raggiungimento dell'importo si intende per incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento)
- b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

7. I servizi di cui al comma 1 lettera a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f) di importo superiore a 100.000,00 euro sono disciplinati dal Codice.

9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **ART. 22**

### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Una copia del presente regolamento è messa a disposizione dei responsabili dei vari uffici e servizi comunali che, per ragioni d'istituto, eseguono interventi in economia. Altra copia è a disposizione degli uffici per la consultazione.

2. Per le prestazioni in economia si deve fare riferimento al presente regolamento.

## **ART. 23**

### **NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, le leggi ed i regolamenti in materia, comprese, se dovute, le eventuali verifiche in materia di antimafia e le comunicazioni all'Osservatorio.

## **ART.24**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento sostituisce le norme regolamentari eventualmente vigenti, che devono quindi essere intese come tacitamente ed implicitamente abrogate, ed entra in vigore dopo la sua approvazione in conformità alle disposizione di legge.